

**Sistema Gestione Qualità
per la Formazione
Marittima ...**

*CERT. N. 50 100 14484-Rev
004*



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabria (RC) – Tel. 0966/439104 - Fax 0966/439103
sito web: www.iisfermibagnara.edu.it - e-mail: rcis01700a@istruzione.it
pec: rcis01700a@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/07)

Art. 1

PREMESSA

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; mirano al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Il principio della riparazione del danno (per via monetaria o con prestazioni d'opera) vale però anche nel caso di danneggiamenti alle strutture che avvengano senza individuazione dei responsabili diretti. I soggetti coinvolti (classe o insieme degli studenti di un corridoio, di un piano o dell'intero istituto) sono tenuti alla riparazione del danno stesso. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni disciplinari più severe possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto

dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Al momento dell'iscrizione Scuola, Famiglia e Studenti sottoscrivono un "PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' " in cui si impegnano a rispettare le regole della Comunità Scolastica.

Art. 2

MANCANZE DISCIPLINARI

I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e al atto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari.

In particolare costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) Ritardi
- b) Assenze o ritardi non giustificati
- c) Mancanza del materiale didattico occorrente
- d) Non rispetto delle consegne a casa
- e) Non rispetto delle consegne a scuola
- f) Disturbo e azioni di ostacolo alle attività didattiche
- g) Danneggiamento, alterazione e sottrazione di registri e altri documenti scolastici
- h) Contravvenire al divieto di fumare
- i) Possesso di oggetti pericolosi o dannosi alla salute
- j) Linguaggio irrispettoso, discriminatorio e offensivo verso gli altri
- k) Scrittura su arredi, attrezzature e danneggiamento oggetti e ambienti scolastici
- l) Possesso di un telefono cellulare acceso o di altra apparecchiatura elettronica nella sede scolastica
- m) Violenze psicologiche, atti di bullismo verso gli altri
- n) Aggressioni e violenze fisiche verso gli altri
- o) Reati, fatti di rilevanza penale o pericolo per l'incolumità delle persone
- p) Uscite singole o collettive non autorizzate, durante l'orario scolastico

Art. 3

NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI O DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI

1. Richiamo verbale.
2. Consegna da svolgere in classe .
3. Consegna da svolgere a casa.
4. Ammonizione scritta sul registro di classe.
5. Sequestro del telefonino (*privo della sim card*) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato
e consegna degli stessi alla famiglia.
6. Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (*viaggi di istruzione, stages..*) .
7. Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni.
8. Allontanamento dalla scuola fino oltre i quindici giorni
9. Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo o allontanamento dalla Sessione d'Esame.

10. Risarcimento dei danni arrecati all'ambiente o in denaro o con attività da realizzare in orario extrascolastico o durante la ricreazione.

Art. 4

PRECISAZIONI IN MERITO ALLE SANZIONI

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (*art. 4 - Comma 1*). Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (*Art. 4 - Comma 8*):

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (*Art. 4 - Comma 9*):

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (*Art. 4 - comma 9bis*):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e

il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

Sul punto della motivazione va segnalato che, nel caso di sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di stato, l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, occorre anche spiegare perché non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Art. 5

CORRISPONDENZA COLPE E SANZIONI

_ Ritardi ripetuti; assenze o ritardi non giustificati; mancanza del materiale didattico occorrente; non rispetto delle consegne a casa: **Sanzioni da 1 a 4.**

_ Non rispetto delle consegne a scuola: **Sanzioni da 1 a 6.**

_ Disturbo e azioni di ostacolo delle attività didattiche; danneggiamento, alterazione e sottrazione di registri e altri documenti scolastici; contravvenire al divieto di fumare; possesso di oggetti pericolosi o dannosi alla salute; linguaggio irrispettoso, discriminatorio e offensivo verso gli altri; scrittura su arredi, attrezzature ed danneggiamento oggetti ed ambienti scolastici : **Sanzioni da 1 a 7.**

_ Possesso di un telefono cellulare acceso o di altra apparecchiatura elettronica nella sede scolastica : **Sanzione 4.**

_ Violenze psicologiche, atti di bullismo verso gli altri; aggressioni e violenze fisiche verso gli altri; reati, fatti di rilevanza penale o pericolo per l'incolumità delle persone : **Sanzioni da 7 a 10.**

-Uscite singole o collettive non autorizzate, durante l'orario scolastico: **Sanzione 7**

Ulteriori precisazioni in merito alle sanzioni 7 e 10

- La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:
 - l'obbligo della frequenza per tutte le attività scolastiche
 - l'obbligo della frequenza solo per alcune attività scolastiche
 - la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite guidate, viaggi e simili.
- Su proposta del Consiglio di classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.
- In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento
- Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico.
- Chi venga riconosciuto responsabile dei danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno.
- In caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica.
- Nel caso in cui si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento .
- Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa.

art. 6

Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Il **Singolo Docente** può comminare le sanzioni da 1 a 3

Il **Dirigente Scolastico** può comminare le sanzioni da 1 a 5.

Il **Consiglio di Classe** può comminare le sanzioni da 6 a 7: esso viene convocato dal Dirigente Scolastico oppure su richiesta del Coordinatore di Classe o di 1/3 dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori e degli studenti).

Il **Consiglio d'Istituto** può comminare le sanzioni da 8 a 9 (ad eccezione delle mancanze commesse durante le sessioni d'esame che spettano alla Commissione stessa).

Il **Consiglio di Classe** e il **Dirigente Scolastico** possono comminare la sanzione n.10.

Art. 7

Procedimento disciplinare e modalita' di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico;
- esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
- decisione.

Prima di comminare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

-verbalmente per le sanzioni da 1 a 7;

-verbalmente o per iscritto e, se possibile, in presenza dei genitori, per le sanzioni da 8 a 10.

In quest'ultimo caso i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite

lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma, invitandoli ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non si avvalgono del diritto di cui sopra entro 24 ore dalla comunicazione, il soggetto competente procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori rinuncino, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori, né dell'eventuale tutore.

Art. 8

ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori ed un rappresentante eletto dagli studenti e da un membro supplente in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) designato dal Consiglio di Istituto.
3. L'Organo di Garanzia dura in carica 3 anni e, in caso di decadenza di un membro, si procede alla sostituzione di quest'ultimo.
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, da parte di chiunque vi abbia interesse all'Organo di Garanzia interno che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
5. L'impugnazione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.
6. L'Organo di Garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
7. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva, dopo aver acquisito il parere vincolante di un organo regionale di garanzia sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
8. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
9. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
10. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
12. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

TABELLA RIASSUNTIVA



Art.4 <u>Mancanze disciplinari</u>	Art.5 <u>Tipologie di Sanzioni</u>	Art. 6 <u>Corrispondenza mancanze e sanzioni</u>	Art. 7 <u>Organi competenti ad infliggere la sanzione</u>	Art.8 <u>Procedimento disciplinare</u>	Art.9 <u>Organo di garanzia</u>
<p>a) Ritardi</p> <p>b) Assenze non giustificate</p> <p>c) Mancanza del materiale didattico occorrente</p> <p>d) Non rispetto delle consegne a casa</p> <p>e) Non rispetto delle consegne a scuola</p> <p>f) Disturbo delle attività didattiche</p> <p>g) Danneggiamento, alterazione e sottrazione di registri e altri documenti scolastici</p> <p>h) Contravvenire al divieto di fumare</p> <p>i) Possesso di oggetti pericolosi o dannosi alla salute</p> <p>j) Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri</p> <p>k) Scrittura su arredi, attrezzature e danneggiamento oggetti e ambienti scolastici</p> <p>l) Tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi</p> <p>m) Uscite singole o collettive non autorizzate, durante l'orario scolastico</p> <p>n) Violenze psicologiche, atti di bullismo verso gli altri</p> <p>o) Aggressioni e violenze fisiche verso gli altri</p> <p>p) Reati, fatti di rilevanza penale o pericolo per l'incolumità delle persone</p> <p>q) Recidiva di atti di violenza gravi o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale..</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Richiamo verbale 2. Consegna da svolgere in classe 3. Consegna da svolgere a casa 4. Ammonizione scritta sul registro di classe 5. Sequestro del telefonino o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia 6. Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, stages....) 7. Allontanamento dalla scuola con obbligo di frequenza fino a 3 giorni. <p>7 bis . Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni 9. Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo. 10. Risarcimento dei danni arrecati all'ambiente o in denaro o con attività da realizzare in orario extrascolastico 	<p>Per le mancanze di cui alle lettere a,b,c,d,e, f: <u>Sanzioni da 1 a 4 e 6</u></p> <p>Per le mancanze di cui alle lettere g,h,i, j, k: <u>Sanzioni da 1 a 4 e 6-7 e 10</u></p> <p>Per la mancanza di cui alla lettera l: <u>Sanzioni 4-5</u></p> <p>Per la mancanza di cui alla lettera m : <u>Sanzione 7-7bis</u></p> <p>Per le mancanze di cui alle lettere n,o,p : <u>Sanzioni da 7 a 8</u></p> <p>Per la mancanza di cui alla lettera q: <u>Sanzione 9</u></p>	<p>Singolo docente e Dirigente scolastico: <u>Sanzioni da 1 a 5</u></p> <p>Consiglio di classe: <u>Sanzioni 6 e 7-7 bis</u></p> <p>Consiglio di Istituto: <u>Sanzioni da 8 e 9</u></p> <p>Consiglio di classe e Dirigente Scolastico: <u>Sanzione 10</u></p>	<p><u>Constatazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico</u></p> <p><u>Esercizio di difesa da parte dello studente</u> (verbalmente o per iscritto e, solo per le sanzioni da 7 a 10 , in presenza dei genitori)</p> <p><u>Decisione</u> In caso di sanzione con sospensione, il Coordinatore di classe predispone la lettera per i genitori che sarà firmata dal Dirigente Scolastico.</p>	<p>Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni, all'<u>Organo di garanzia</u> costituito da :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Il Dirigente Scolastico; -Un rappresentante degli studenti; -Un rappresentante dei genitori; -Un docente designato dal Consiglio Istituto. <ol style="list-style-type: none"> 1. L'organo di garanzia dura in carica tre anni. 2. Decide nel termine di dieci giorni dalla impugnazione della sanzione